

Il pagamento dell'aumento di capitale mediante compensazione con crediti del socio

Valerio Sangiovanni – avvocato e *Rechtsanwalt*

I conferimenti iniziali in società e quelli successivi in sede di aumento di capitale implicano un'attribuzione patrimoniale dal socio alla società. Di norma i conferimenti vengono effettuati in danaro, ma è possibile conferire anche crediti o beni in natura. Si può pagare il debito da conferimento mediante compensazione con crediti vantati dal socio verso la società? Si tratta della questione che affrontiamo in questo articolo.

L'aumento di capitale gratuito e a pagamento

Esiste l'aumento di capitale "a pagamento" e quello "gratuito". Focalizzando l'attenzione sulla Srl, quale tipo societario particolarmente diffuso nel tessuto imprenditoriale italiano, le disposizioni di riferimento sono gli articoli [2481-bis](#) e [2481-ter](#), cod. civ..

L'aumento di capitale gratuito consiste in una mera partita di giro: le risorse sono già all'interno della società e vengono solo "spostate" a capitale, senza che i soci debbano contribuire mediante versamenti all'aumento. Più precisamente la Legge stabilisce che "la società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili" (comma 1 dell'articolo 2481-ter, cod. civ.). Opportunamente il testo legislativo specifica che "in questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio rimane immutata" (comma 2 dell'articolo 2481-ter, cod. civ.). L'operazione è solo di bilancio, senza necessità di ulteriori apporti da parte dei soci.

I veri conflitti si generano in caso di aumento di capitale c.d. "a pagamento", il quale implica un esborso da parte dei soci che lo sottoscrivono. Si tratta della fattispecie disciplinata nell'articolo [2481-bis](#), cod. civ..

Di norma il pagamento dell'aumento di capitale avviene in danaro. La questione trattata in questo articolo è se il socio possa "pagare" l'aumento di capitale mediante compensazione di un credito che il socio vanta nei confronti della società. Detto credito è spesso costituito dal credito alla restituzione di un finanziamento che il socio aveva in passato effettuato a favore della società¹.

¹ In tema di pagamento dell'aumento di capitale mediante compensazione con un credito che il socio vanta nei confronti della società cfr. M. Campobasso, "Aumento del capitale e compensazione con crediti postergati", in *Rivista di diritto societario*, n. 2/2021, pag. 245 e ss.; V. Cirotta,

La Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del pagamento dell'aumento di capitale non mediante versamento di una somma di danaro, bensì mediante compensazione con crediti preesistenti del socio. In un precedente del 2018, la Corte di Cassazione ha statuito che, nella ipotesi di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale, l'oggetto del conferimento da parte del socio non deve necessariamente identificarsi in un bene suscettibile di espropriazione forzata, bensì in una *res* dotata di consistenza economica². Ne consegue la legittimità del conferimento attuato mediante compensazione tra il debito del socio verso la società e un credito vantato dal medesimo nei confronti dell'ente, atteso che la società stessa - pur perdendo formalmente il suo credito al conferimento - acquista concretamente un valore economico, consistente nella liberazione da un corrispondente debito. La Suprema Corte osserva che nessun pregiudizio per i creditori è ravvisabile in un aumento di capitale sottoscritto mercé la contestuale estinzione per compensazione di un credito del socio sottoscrittore, scaturendo, invece, da tale operazione un aumento della generica garanzia patrimoniale, poiché dalla trasformazione del credito del socio in capitale di rischio deriva che detta garanzia non copre più il credito medesimo. La Corte di Cassazione rileva che, sul piano economico-patrimoniale, nessun vantaggio deriverebbe ai creditori stessi dall'imposizione alla società dell'obbligo di pagare il proprio debito nei confronti del socio sottoscrittore e di incassare, contestualmente, la stessa somma da lui dovuta. Si può dunque rilevare che la Corte di Cassazione non pone ostacoli al pagamento dell'aumento di capitale mediante compensazione con crediti vantati dal socio. Del resto, è lo stesso codice civile a stabilire che si possono conferire dei crediti. L'[articolo 2343](#), cod. civ., impone solo che i beni in natura e i crediti conferiti in società siano oggetto di stima. Nel caso di crediti vantati dal socio nei confronti della società, generalmente non si dubita dell'esistenza di detti crediti, derivanti spesso da finanziamenti effettuati dal socio a favore della società. Sono, inoltre, crediti certi nel loro ammontare. Va osservato che, alcune volte, il socio ha fatto un singolo finanziamento alla società, altre volte ha effettuato più finanziamenti nel corso del tempo. Si tratta tuttavia solo di comprendere a quanto ammontano i finanziamenti e dunque il complessivo credito vantato dal socio.

Il credito del socio derivante da un finanziamento

Se opera il meccanismo della compensazione, non entrano risorse fresche nella società. Si tratta del caso in cui un socio, che aveva precedentemente effettuato un finanziamento a favore della società, sottoscrive il capitale senza versare nulla, ma solo estinguendo per compensazione il credito restitutorio che vantava nei confronti della società. La società "*si arricchisce*" nel senso che

¹ "Aumento del capitale e compensazione del finanziamento del socio", in Notariato, n. 6/2019, pag. 635 e ss.; G. Garesio, "Aumento di capitale sociale e compensazione: un passo innanzi della Cassazione", in Giurisprudenza italiana, n. 8-9/2018, pag. 1917 e ss..

² Cassazione n. 3946/2018.

viene meno un suo debito: il debito di restituzione del finanziamento effettuato dal socio; tuttavia, non entrano in società nuove risorse.

La fattispecie dell'aumento di capitale a pagamento mediante compensazione con un controcredito da finanziamento è stata affrontata dal Tribunale di Milano³. È corrente una Srl, in cui uno dei soci detiene il 25% del capitale e svolge il ruolo di amministratore, senza percepire compenso. Nel corso del tempo gli altri soci effettuano dei finanziamenti a favore della società. A un certo punto l'assemblea delibera un aumento di capitale. Tutti i soci (tranne il socio amministratore) partecipano all'aumento di capitale, pagandolo mediante compensazione con il credito alla restituzione dei finanziamenti. Il socio amministratore non ha questa possibilità non avendo effettuato finanziamenti a favore della società e, non avendo risorse liquide, si trova nell'impossibilità di sottoscrivere il capitale e fuoriesce dunque dalla Srl. L'ex socio impugna la delibera sostenendo che gli altri soci sarebbero stati obbligati a effettuare dei pagamenti e non avrebbero potuto usare lo strumento della compensazione. Il giudice milanese rigetta tuttavia l'impugnazione sulla base della considerazione che la compensazione è un mezzo di estinzione delle obbligazioni, usabile anche nel contesto del pagamento del debito da aumento di capitale.

Il Tribunale di Milano osserva altresì che, nel caso di specie, l'aumento di capitale è imposto dalla legge, dal momento che le perdite lo hanno azzerato. Non si tratta dunque di una scelta discrezionale dei soci, ma di una imposizione di legge. Sotto questo profilo non si può sostenere che gli altri soci abbiano compiuto un abuso di maggioranza, finalizzato a estromettere il socio che non è in grado di sottoscrivere l'aumento di capitale. Le ragioni di tutela dei creditori prevalgono rispetto all'aspettativa del socio di mantenere inalterata la propria partecipazione.

Il caso deciso dal Tribunale di Milano è curioso in quanto il socio-amministratore chiede alla società il pagamento di un compenso per l'attività svolta come amministratore, compenso che finora non gli è stato corrisposto. La tesi del socio-amministratore è che egli vanta un credito al compenso nei confronti della società e potrebbe dunque conferire detto credito al fine di pagare l'aumento di capitale. Il giudice milanese, tuttavia, non accoglie questa tesi, reputando che il credito dell'ex amministratore non sia certo. Anzi, la medesima sentenza accerta che l'amministratore non ha diritto al compenso, cosicché viene accertato giudizialmente che non esiste alcun credito che – in tesi – il socio potrebbe usare per pagare l'aumento di capitale.

In conclusione, il Tribunale di Milano rigetta la domanda di annullamento della delibera di aumento di capitale. Il fatto che gli altri soci abbiano effettuato dei finanziamenti a favore della società li qualifica come creditori ed essi ben possono usare i loro crediti per pagare l'aumento di capitale. Viceversa, il socio che non vanta crediti (non avendo effettuato finanziamenti alla Srl né avendo

³ Tribunale di Milano, 27 febbraio 2020, in giurisprudenzadelleimprese.it.

diritto a un compenso come amministratore) non ha la possibilità di pagare l'aumento di capitale. La partecipazione all'aumento di capitale non è un diritto del socio, è una mera facoltà, che può essere esercitata o meno: essa può essere esercitata solo da chi è in condizioni di pagare il corrispettivo dell'aumento.

Il rischio di abusi da parte della maggioranza

Se alcuni solo dei soci hanno effettuato dei finanziamenti a favore della società e usano la compensazione per sottoscrivere l'aumento di capitale, gli altri soci – se vogliono partecipare all'aumento di capitale – sono costretti a effettuare versamenti. Se gli altri soci non dispongono delle necessarie risorse liquide, non possono partecipare all'aumento di capitale e la loro partecipazione nella società si diluisce. L'aumento di capitale potrebbe allora essere uno strumento usato abusivamente dal socio di maggioranza per escludere dalla società i soci di minoranza, sapendo che questi non hanno le risorse per la sottoscrizione. Provare l'abuso di maggioranza non è, peraltro, semplice e in alcuni precedenti giurisprudenziali che si sono occupati di questo profilo la domanda del socio di minoranza di annullamento della delibera assembleare per abuso di maggioranza è stata rigettata.

Di recente è il Tribunale di Napoli a essersi occupato di possibile abuso della maggioranza a mezzo delibera di aumento di capitale⁴. Una Srl ha un capitale di 50.000 euro e uno dei soci effettua un significativo finanziamento a favore della società. Grazie alle risorse messe a disposizione dal socio viene acquistato un terreno per il prezzo di 1.050.605,19 euro. Tempo dopo, la società delibera un aumento di capitale da 50.000 a 2.000.000 di euro. Il socio che aveva effettuato il finanziamento decide di pagare l'aumento a mezzo compensazione con il finanziamento precedentemente erogato. Dal momento che gli altri soci non hanno i danari per sottoscrivere la loro quota di aumento di capitale, essi vedrebbero diluita la loro partecipazione. Poiché il terreno si è fortemente rivalutato (verrebbe venduto al prezzo di 4.500.000 euro, ossia a più del quadruplo del prezzo di acquisto), gli incassi della vendita fluirebbero alla società di cui il socio finanziatore – grazie alla mancata sottoscrizione dell'aumento da parte degli altri soci – si troverebbe a possedere una percentuale particolarmente elevata di capitale. Il Tribunale di Napoli non entra peraltro nel merito della questione, in quanto l'impugnazione è stata presentata oltre il termine di 90 giorni e, a causa della sua tardività, viene dichiarata inammissibile.

È, invece, entrato nel merito di una simile vicenda il Tribunale di Torino⁵. È corrente una Srl con 4 soci: Tizio al 77% del capitale e gli altri 3 soci con complessivamente solo il 23%. La Srl delibera un aumento di capitale ingente: da 50.000 a 800.000 euro: i soci sono chiamati a versare 750.000 euro.

⁴ Tribunale di Napoli, 31 gennaio 2023, in [giurisprudenzadelleimprese.it](https://www.giurisprudenzadelleimprese.it).

⁵ Tribunale di Torino, 5 novembre 2015, in [giurisprudenzadelleimprese.it](https://www.giurisprudenzadelleimprese.it).

Il socio di maggioranza vota a favore dell'aumento, mentre i 3 soci di minoranza votano contro. La motivazione del voto sfavorevole era che la delibera prevedeva che l'aumento potesse essere effettuato anche mediante compensazione con crediti vantati verso la società. Il socio di maggioranza era anche amministratore della Srl e in passato aveva effettuato un finanziamento a favore della società. Egli avrebbe pagato l'aumento di capitale mediante compensazione, ossia con rinuncia alla restituzione del precedente finanziamento che aveva erogato alla società. I soci di minoranza ritengono che la delibera sia viziata da abuso di maggioranza. Essi imputano al socio maggioritario, nella sua qualità di amministratore, di avere creato la situazione di difficoltà finanziaria della società, cui punta a mettere riparo con un aumento di capitale che non lo costringe ad alcun esborso; i soci di minoranza, al contrario, se non vogliono veder ridotta la propria partecipazione, devono effettuare dei pagamenti per l'aumento, non avendo precedenti finanziamenti da opporre in compensazione. Il Tribunale di Torino chiarisce anzitutto che non esiste alcuna norma che vieti di "pagare" l'aumento di capitale mediante compensazione. Vero è che, con la compensazione, non entrano in società nuove risorse liquide, ma comunque il bilancio della società viene alleggerito da un debito: quello sussistente nei confronti del socio finanziatore. Il Tribunale di Torino affronta poi la questione dell'abuso di maggioranza. La tesi dei soci minoritari è che essi non dispongono delle risorse per sottoscrivere l'aumento di capitale, circostanza di cui il socio di maggioranza è ben consapevole: il socio maggioritario mira, con l'aumento, a ridurre la loro partecipazione al capitale. Per stabilire se vi sia abuso di maggioranza, la principale questione da accertare è se la società abbia bisogno di nuove risorse. In effetti, all'esito delle produzioni documentali, risulta che la società versa in una situazione finanziaria difficile, che rende necessario un aumento di capitale. Già per questa ragione non sussiste abuso di diritto. Per altro verso il Tribunale di Torino rileva che vi può essere abuso di maggioranza solo se i soci di minoranza si trovano nell'effettiva impossibilità di pagare l'aumento. Il giudice torinese esamina le dichiarazioni dei redditi e la consistenza del patrimonio immobiliare dei 3 soci di minoranza. Risulta che questi hanno redditi non particolarmente alti (ciascuno circa 2.500 euro netti al mese), ma emerge altresì che i soci hanno tutti un consistente patrimonio immobiliare. Secondo il Tribunale di Torino essi sono dunque in grado di sottoscrivere l'aumento di capitale. In relazione a un aumento di complessivi 750.000 euro, la quota di pertinenza dei soci di minoranza (con il 23% del capitale) ammonta a 172.500 euro, ossia a meno di 60.000 euro a testa. Si tratta di un importo che, alla luce dei redditi e del patrimonio dei soci, risulta concretamente pagabile, se del caso facendo ricorso a un finanziamento bancario. In conclusione, il Tribunale di Torino rigetta l'impugnazione della delibera assembleare: da un lato, concrete esigenze di finanziamento della società giustificano l'operazione di incremento del capitale; da un altro lato, i soci risultano avere sufficienti risorse per

sottoscrivere l'aumento. L'operazione è legittima: se i soci di minoranza preferiscono non partecipare all'aumento, la loro quota di partecipazione al capitale si ridurrà.

La compensazione con crediti del socio di natura diversa dai finanziamenti

Nella maggior parte dei casi, il credito del socio deriva da un finanziamento effettuato in passato a favore della società. In altre situazioni, peraltro, il credito potrebbe avere natura diversa. La tipologia di credito non ha influenza sul meccanismo della compensazione: ritenuta legittima la compensazione tra crediti della società e crediti del socio, non rileva quale sia la fonte del credito del socio. Può dunque capitare, ad esempio, che il socio vanti crediti per forniture di beni o servizi. Si tratta pur sempre di crediti che possono essere usati per sottoscrivere il capitale sociale.

Del resto, si rifletta sulla partita di giro cui accennava la Corte di Cassazione nella sentenza riportata sopra. Si immagini che l'aumento di capitale richiesto al socio, in relazione alla sua quota, sia di 10.000 euro e si immagini altresì che il socio sia creditore di 10.000 euro nei confronti della società. A non voler ammettere la compensazione, si avrebbe comunque un risultato uguale, come segue: la società paga le forniture al socio per 10.000 euro; un minuto dopo il pagamento, il socio versa i 10.000 euro alla società a titolo di pagamento dell'aumento di capitale. L'effetto economico dell'operazione è identico.

Tra i precedenti che si sono occupati di pagamento dell'aumento di capitale mediante compensazione con un credito del socio diverso da un finanziamento può essere citata una sentenza del Tribunale di Bologna⁶. Una Spa delibera un significativo aumento di capitale da 2.700.000 a 3.900.000 euro. Ai soci viene chiesto se intendano sottoscrivere l'aumento di capitale. Uno dei soci sottoscrive l'aumento di capitale e paga subito il 25% dell'aumento. Successivamente l'organo amministrativo chiede il pagamento del restante 75%, ma il socio omette il pagamento. La società agisce allora in giudizio contro il socio per ottenere il pagamento del 75% dell'aumento di capitale non ancora pagato. Il socio si costituisce in giudizio ed eccepisce di non essere tenuto a versare questa somma (si trattava, in proporzione alla partecipazione di questo socio al capitale della società, di 99.375 euro). Il socio convenuto in giudizio per il pagamento eccepisce l'esistenza di un proprio controcredito e la compensazione tra credito della società al pagamento dell'aumento di capitale e il proprio controcredito.

Il Tribunale di Bologna accerta che effettivamente il socio vanta un credito verso la società. Il socio aveva reso una serie di servizi di tipo amministrativo nei confronti della società. Viene prodotta in giudizio tutta la relativa documentazione, consistente del contratto e delle fatture emesse per le prestazioni rese. Il credito complessivo del socio, per questi servizi resi nel corso di alcuni anni,

⁶ Tribunale di Bologna, 13 febbraio 2020, in giurisprudenzadelleimprese.it.

ammontava a 149.117,12 euro, ed era dunque superiore al controcredito vantato dalla società per il contributo all'aumento di capitale.

Interessante la tempistica della vicenda. La delibera societaria di aumento di capitale è del giugno 2012. Nel gennaio 2015, il CdA della società delibera di chiedere ai soci il pagamento del saldo dovuto sull'aumento. Poco dopo (febbraio 2015), la società chiede formalmente al socio a mezzo raccomandata il pagamento del saldo dell'aumento di capitale. Il socio risponde alla richiesta di pagamento il mese successivo, nel marzo 2015, eccependo la compensazione con i crediti vantati nei confronti della società. Secondo il Tribunale di Bologna, la data del 20 febbraio 2015 (quando la società aveva richiesto al socio il pagamento) è quella decisiva. Dal momento che in tale data coesistevano il credito della società al pagamento del saldo sull'aumento del capitale, da un lato, e il credito del socio al pagamento dei servizi amministrativi resi negli anni precedenti alla società, da un altro lato, si è verificata la compensazione tra credito e controcredito. Il giudice bolognese dà applicazione all'[articolo 1242](#), comma 1, cod. civ., secondo cui *"la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza"*.

In conclusione, il Tribunale di Bologna dichiara l'intervenuta estinzione per compensazione tra il credito di 99.375 euro preteso dalla società a titolo di versamento del 75% dell'aumento di capitale sociale e il debito di pari importo della società a titolo di compenso per le prestazioni eseguite in forza dei contratti conclusi tra le parti.

Obbligo di pagamento dei decimi mancanti e compensazione

Una questione parzialmente diversa da quelle finora trattate è se il socio possa pagare i decimi mancanti sui conferimenti originari mediante compensazione. Non ci troviamo dunque nel contesto di un aumento di capitale, ma nell'ambito degli originari conferimenti. Inizialmente si è consentito di versare solo in parte i conferimenti, ma a un certo punto l'amministratore chiede il saldo ai soci.

La questione è stata trattata in una sentenza del Tribunale di Palermo⁷. L'amministratore di una Srl chiede ai soci di effettuare i versamenti ancora mancanti sul capitale originariamente sottoscritto. Uno dei soci dichiara la propria disponibilità a saldare il debito, ma non pagando quanto ancora dovuto (si trattava dell'importo di 34.300 euro), bensì compensando detto debito con un proprio credito nei confronti della società. Il giudice palermitano fa riferimento ad alcuni precedenti della Corte di Cassazione i quali hanno statuito che il conferimento effettuato dal socio mediante compensazione tra il relativo debito incombente su quest'ultimo verso la società e un credito a sua volta vantato dal socio medesimo nei confronti dell'ente è legittimo solamente nell'ipotesi di aumento del capitale sociale, nella quale tale modalità di estinzione del debito del socio non

⁷ Tribunale di Palermo, 6 luglio 2021, in giurisprudenzadelleimprese.it.

determina un pregiudizio per i creditori e la società, e non invece nell'ipotesi di versamenti dei decimi del capitale originario, in quanto i conferimenti iniziali possono essere costituiti solo da beni idonei a formare oggetto di garanzia patrimoniale. Se un socio è in mora nel versare i conferimenti, si applica la procedura speciale prevista dall'[articolo 2466](#), cod. civ. (per le Srl), essendo così il socio obbligato all'effettivo versamento del danaro ancora dovuto alla società.

Seminario di specializzazione di mezza giornata

Nuovo concordato preventivo biennale Analisi della normativa e valutazioni di convenienza

L'obiettivo del modulo è fornire un quadro sulle modifiche previste dal legislatore delegato per il settore doganale e delle accise nel quadro delle linee guida tracciate dalla riforma fiscale varata dalla Legge 111 del 2023. Partendo dai principi ispiratori la riforma, verranno affrontate le novità relative alle disposizioni complementari al Codice Doganale dell'Unione che porteranno al superamento dell'ormai obsoleto D.P.R. 43/1973 (TULD), gli aspetti che non sono stati ancora affrontati nel riordino del "sistema" e l'importante revisione del sistema sanzionatorio nei due settori tributari.

Nell'ultima parte del modulo sarà esaminato l'impatto ai fini della L. 231/2001 relativa alla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato per il settore.

in diretta web il 18 luglio >

 **Euroconference**
Centro Studi Tributari